

PROPOSTA DI LEGGE N. 402
presentata dai Consiglieri
regionali PITTALIS -
CAPPELLACCI - CHERCHI
Oscar - FASOLINO - LOCCI -
RANDAZZO - TEDDE - TOCCO -
TUNIS - ZEDDA Alessandra -
PERU

il 2 marzo 2017

Applicazione del Contratto
collettivo regionale di lavoro ai
dipendenti dell'Agenzia
FoReSTAS e nuova
classificazione del personale

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge riordina l'assetto contrattuale e organizzativo dell'Agenzia FoReSTAS, istituita con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), attraverso la semplificazione del comparto di contrattazione e l'applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 2

Disciplina del personale

1. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

Art. 3

Inquadramento del personale

1. I dipendenti dell'agenzia sono inquadrati secondo la classificazione in aree prevista per il corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il personale con qualifica dirigenziale è inquadrato nel corrispondente CCRL applicato ai dipendenti del sistema Regione

Art. 4

Transito nelle nuove aree

1. Per il transito nelle nuove aree, così come definite nello schema

PROPOSTA DI LEGGE
N. 426

presentata dai Consiglieri
regionali
LAI - COCCO Daniele
Secondo - PIZZUTO -
ZEDDA Paolo Flavio
il 18 maggio 2017

*Disposizioni in materia di
inquadramento del
personale dell'Agenzia
FoReSTAS*

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifica dell'articolo 48
della legge regionale n. 8
del 2016 (Personale
dell'Agenzia)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia FoReSTAS subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. I dipendenti sono inquadrati secondo la classificazione in aree. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, secondo tabelle comparative emanate dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Per il personale a tempo indeterminato che

Proposta



Art. 1

Modifica dell'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Personale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia FoReSTAS subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti del **"Sistema Regione"** dell'Amministrazione regionale., **delle agenzie e degli enti. I dipendenti sono inquadrati, secondo la classificazione in aree.**

L'inquadramento avviene, **a domanda degli interessati**, in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, secondo **tabelle comparative emanate dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. quanto previsto nel successivo articolo 1 bis.**

3. Per il personale a tempo indeterminato che lavora per parti dell'anno semestralmente gli inquadramenti fidi-lime avvengono in contingenti determinati annualmente, garantendo la copertura di eventuali maggiori oneri con i minori costi derivanti da cessazioni e pensionamenti del personale di pari area."

4. Nell'articolo 58, della legge regionale 13 novembre 1998, n°31, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4 bis. Il personale dell'Agenzia FoReSTAS costituisce apposita area separata di contrattazione all'interno del comparto con decorrenza dal 1° gennaio 2018".

5. Nell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n°31, le parole "o nella separata area di contrattazione per la Dirigenza" sono sostituite dalle parole "o nelle separate aree di contrattazione per la Dirigenza e per l'Agenzia FoReSTAS.

Art. 1 bis

Inquadramento del personale nelle Categorie

1. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nelle Categorie previste nel CCRL 15.5.2001 e s.m.i.,

prima ipotesi

mediante accordo CoRaN e OO.SS. rappresentative individuando i relativi livelli retributivi nell'ambito delle Categorie medesime, senza che questo comporti incremento di spesa. A tal fine, sono disponibile le risorse della spesa complessiva del personale in servizio alla data del 1 gennaio 2018 e le risorse di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale n.18 del 2017.

di nuova classificazione allegato alla presente legge, il personale in possesso dei titoli, che ha svolto mansioni superiori all'interno della stessa fascia, è inquadrato nell'area corrispondente al livello retributivo della fascia di progressione economica, corrispondente agli emolumenti complessivamente percepiti negli ultimi dodici mesi, al netto della retribuzione delle ore di straordinario e di altri emolumenti extra.

Art. 5

Inquadramento del personale svolgente mansioni superiori

1. Gli inquadramenti del personale svolgente mansioni superiori per trentasei mesi negli ultimi cinque anni, in un'area diversa rispetto a quella di appartenenza, sono assicurati attraverso l'espletamento di procedure selettive e concorsuali interne, riservate prioritariamente a tale personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla mansione.

Art. 6

Piano di transito progressivo

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di transito progressivo del personale nel nuovo inquadramento contrattuale, tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 in materia di copertura dei costi, secondo lo schema allegato alla presente legge.

Art. 7

Norma transitoria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)

lavora per parti dell'anno semestralmente gli inquadramenti fidi-lime avvengono in contingenti determinati annualmente, garantendo la copertura di eventuali maggiori oneri con i minori costi derivanti da cessazioni e pensionamenti del personale di pari area.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 3.000.000 di euro, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

seconda ipotesi

come appresso:

- a) personale classificato operaio comune e operaio qualificato/specializzato livelli 1°, 2° e 3°, e impiegati livelli I e II "uscieri-commesso", nel primo livello retributivo A1 della Categoria A;
- b) personale classificato operaio specializzato livelli 4° e 5° e impiegato livelli III, IV e V "addetto d'archivio-dattilografo" nel primo livello retributivo B1 della Categoria B;
- c) personale impiegati classificato VI livello non in possesso del titolo di studio di diploma di secondo grado, nel livello retributivo B2 della Categoria B;
- d) personale classificato impiegato di concetto livello VI in possesso del titolo di studio del diploma di secondo grado e/o titolo di studio superiore, nel primo livello C1 della Categoria C;
- e) personale classificato "quadro" non in possesso del titolo di studio della laurea, nel livello C2 della categoria C;
- f) personale classificato "quadro" in possesso del titolo di studio di laurea, nel livello D1 della Categoria D;
- g) personale dirigente nella qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

2. A seguito degli inquadramenti è soppresso ogni e qualsiasi emolumento in godimento; al medesimo personale sono attribuiti tutti gli emolumenti previsti dal CCRL in rapporto ai livelli e Categoria di inquadramento mediante accordo con il CoRaN e le OO.SS. rappresentative.

3. Qualora l'inquadramento previsto nel precedente comma 1, sia inferiore alla retribuzione tabellare in godimento, detto personale è inquadrato nel livello economico uguale o immediatamente inferiore con attribuzione della quota differenziale quale retribuzione individuale di anzianità (RIA); a questo fine, il raffronto è fatto con tutte le voci retributive fisse e continuative - c.d. quota A pensione - (tabellare, incremento CIRL, scatti anzianità, ind. possesso titolo di studio, ind. Distanza, etc).

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 3.000.000 di euro, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.